

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 28 giugno 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA**

**(Causa C-425/18)**

(2018/C 399/25)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)

*Resistente:* Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

**Questione pregiudiziale**

Se il combinato disposto da una parte degli articoli 53 paragrafo 3 e 54 paragrafo 4 della Direttiva 2004/17/CE<sup>(1)</sup>, e d'altra parte dell'art. 45 paragrafo 2 lett. d) della Direttiva 2004/18/CE<sup>(2)</sup> osti ad una previsione, come l'art. 38 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 163/2006 della Repubblica Italiana, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, che esclude dalla sfera di operatività del c.d. «errore grave» commesso da un operatore economico «nell'esercizio della propria attività professionale», i comportamenti integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati dalla Autorità nazionale antitrust con provvedimento confermato in sede giurisdizionale, in tal modo precludendo a priori alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente siffatte violazioni ai fini della eventuale, ma non obbligatoria, esclusione di tale operatore economico da una gara indetta per l'affidamento di un appalto pubblico.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Gerona (Spagna) il 9 luglio 2018 — WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social**

**(Causa C-450/18)**

(2018/C 399/26)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social de Gerona

**Parti**

*Ricorrente:* WA

*Resistente:* Instituto Nacional de la Seguridad Social

### Questioni pregiudiziali

Se una norma nazionale (in concreto, l'articolo 60, paragrafo 1, della Ley General de Seguridad Social che riconosca il diritto a un'integrazione di pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle **[Or. 15]** donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell'ambito di uno dei regimi del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, per vedove o di invalidità permanente, ma non riconosca tale diritto agli uomini che si trovino in una situazione identica, leda il principio della parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sancito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, quale modificata dalla direttiva 2002/73 <sup>(1)</sup>, rifiuta dalla direttiva 2006/54/CE <sup>(2)</sup> del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 2002, L 269, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

### Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia

(Causa C-457/18)

(2018/C 399/27)

Lingua processuale: lo sloveno

### Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: M. Menard)

Convenuta: Repubblica di Croazia

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che la convenuta ha violato:

- gli articoli 2 e 4, paragrafo 3, TUE;
- l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, unitamente all'allegato I dello stesso, configuranti il sistema dell'Unione europea per il controllo, la verifica e l'attuazione delle norme della politica comune della pesca, che è stato istituito dal regolamento n. 1224/2009 e dal regolamento di esecuzione n. 404/2011;
- l'articolo 4 e l'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 13, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e
- l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo,

e che la Corte voglia altresì condannare la convenuta:

- a porre termine senza ritardo alle violazioni sopra citate, e
- a rimborsare le spese del procedimento.